



## Raccolta della giurisprudenza

### Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 settembre 2023 – Synesis/Consiglio

(cause T-97/21 e T-215/22)<sup>1</sup>

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Congelamento dei capitali – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, entità e organismi interessati – Errore di valutazione»

1. *Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Obbligo dell'autorità competente dell'Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate*

*[Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2020/2130, (PESC) 2021/353 e (PESC) 2022/307, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2020/2129, 2021/339 e 2022/300, allegato]*

*(v. punti 35-39, 42)*

2. *Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Elemento comunicato in quanto elemento a discarico da parte della persona oggetto delle misure restrittive – Inclusione*

*[Art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2020/2130, (PESC) 2021/353 e (PESC) 2022/307, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2020/2129, 2021/339 e 2022/300, allegato]*

*(v. punti 40, 55)*

3. *Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone, entità e organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile o dell'opposizione democratica o che nuocciono alla democrazia o allo Stato di diritto – Prova contraria – Assenza – Errore di valutazione – Insussistenza*

<sup>1</sup> GU C 148 del 26.4.2021.

*[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2020/2130, (PESC) 2021/353 e (PESC) 2022/307, art. 4, § 1, a), e allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, art. 2, § 4, 2020/2129, 2021/339 e 2022/300, allegato]*

*(v. punti 52, 53, 66-70, 74-77, 80-86)*

4. *Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell'elenco allegato alla decisione impugnata a motivo della sua responsabilità nella repressione esercitata contro la società civile e l'opposizione democratica – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio*

*[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2020/2130, (PESC) 2021/353 e (PESC) 2022/307, art. 4, § 1, a) e allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, art. 2, § 4, 2020/2129, 2021/339 e 2022/300, allegato]*

*(v. punti 58-64)*

5. *Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Prova contraria – Assenza – Errore di valutazione – Insussistenza*

*[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2020/2130, (PESC) 2021/353 e (PESC) 2022/307, art. 4, § 1, b) e allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, art. 2, § 4, 2020/2129, 2021/339 e 2022/300, allegato]*

*(v. punti 88, 91-96)*

6. *Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell'adozione della decisione*

*[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2020/2130, (PESC) 2021/353 e (PESC) 2022/307, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2020/2129, 2021/339 e 2022/300, allegato]*

*(v. punto 98)*

## **Dispositivo**

- 1) Le cause T-97/21 e T-215/22 sono riunite ai fini della sentenza.

- 2) I ricorsi sono respinti.
  
- 3) La Synesis TAA è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.